

ORDINANZA N° 1/2016

Il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Augusta,

- VISTO:** l'art. 6 comma 1 lettera a) della legge n. 84/1994 in data 28.01.1994 che affida alle Autorità Portuali compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività;
- CONSIDERATO:** che per ciclo delle operazioni portuali si intende l'insieme delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale rese in ambito portuale e finalizzate al passaggio del carico o di parte di esso da una nave all'altra, ad altra modalità di trasporto e viceversa, da una nave al piazzale;
- VISTO:** il D.P.R. datato 12.04.2001 recante l'istituzione dell'Autorità Portuale di Augusta;
- VISTO:** il D.M. 5 settembre 2001 relativo all'individuazione della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Augusta;
- VISTO:** il D.M. 13 novembre 2015, n. 382 di nomina del Commissario straordinario dell'Autorità Portuale di Augusta;
- VISTO:** il D.M. n. 585/1995 in data 31.03.1995 "Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali";
- CONSIDERATA:** la necessità di adempiere i sopracitati compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo delle operazioni portuali nella circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Augusta;
- VISTO:** il D. Lgs. n° 272/1999 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485", e successive modificazioni;
- VISTA:** la Legge n° 123/2007 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia";
- VISTO:** il D. Lgs. n° 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e successive modificazioni;

ORDINA

Art. 1



E' approvato e reso esecutivo l'allegato regolamento per la tutela della sicurezza del lavoro durante le operazioni portuali nel porto di Augusta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che entra in vigore con decorrenza immediata.

Augusta, 20/04/2016

Il Commissario Straordinario

Avv. Alberto COZZO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alberto Cozzo', written over the printed name.

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA DEL LAVORO DURANTE LE OPERAZIONI PORTUALI NEL PORTO DI AUGUSTA

Articolo 1

Fermi restando gli obblighi di cui all'art. 26 del D. Lgs. n° 81/2008 nei casi ivi previsti, il presente Regolamento impartisce disposizioni a tutela della sicurezza dei lavoratori portuali e degli utenti del porto per i casi non rientranti nella disciplina di cui alla citata norma.

Articolo 2

Nei casi in cui due o più imprese portuali (autorizzate ad operare ai sensi dell'art. 16 della L. n° 84/1994) si trovino ad utilizzare, per l'esercizio di operazioni portuali, in promiscuità le stesse aree portuali o aree vicine non rigidamente separate o comunque svolgano attività che presentino rischi interferenziali, i rappresentanti legali di ciascuna impresa devono effettuare una valutazione congiunta dei rischi da interferenza tra le imprese in interazione e quindi predisporre un Documento di Valutazione dei rischi da interferenza condiviso (consultando preventivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo che deve essere individuato tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito portuale e che deve realizzare il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito secondo le norme di cui all'art. 49 del D. Lgs. n° 81/2008).

Articolo 3

Nei casi in cui un soggetto privato concessionario di aree e/o banchine portuali (ex art. 18 della L. n° 84/1994) si avvalga, per l'esercizio di alcune attività ricomprese nel ciclo delle operazioni portuali o per l'effettuazione di servizi portuali (es. rizzaggio/derizzaggio a terra, svuotamento/riempimento contenitori, fardaggio merci, ecc.), di imprese autorizzate ex art. 16 della stessa legge, ricorrendo tutti i requisiti richiesti, si applica l'art. 26 del D. Lgs. n° 81/2008. Per quanto precede, il datore di lavoro committente, avendo la disponibilità giuridica (concessione demaniale marittima) dei luoghi dove si svolge l'appalto, deve riassumere nel Documento di Valutazione Rischi Interferenziali (ex art. 26 D. Lgs. 81/2008) il sistema idoneo per far fronte ai



rischi da interferenza supportando con procedure chiare, rigorose e praticabili le fasi in interazione curandone la reale familiarizzazione da parte delle maestranze delle imprese appaltatrici.

Le disposizioni di cui al presente articolo valgono anche per gli altri appalti che l'impresa portuale stipuli per altre funzionalità, al di fuori del ciclo delle operazioni portuali (es. manutenzione agli impianti e/o ai mezzi meccanici).

Articolo 4

Altro profilo tipico di interferenza non inquadrabile nel modello classico di cui all'art. 26 D. Lgs. n° 81/2008 è quello legato all'accesso alle aree operative di soggetti lavoratori che, in linea teorica sono da considerarsi esterni al vero e proprio ciclo portuale, ma da cui in realtà sono fortemente coinvolti: autotrasportatori in primis ma anche spedizionieri doganali, agenti marittimi, provveditori di bordo, periti assicuratori ecc.

Questi soggetti, con pieno titolo ad accedere alle aree operative per via delle loro funzioni al servizio della merce, intervengono in fasi operative del ciclo portuale.

Pertanto, il rappresentante legale dell'impresa portuale interessata deve effettuare un percorso di valutazione del rischio rispetto all'intera sequenza di operazioni richieste all'autotrasportatore (ma anche alle altre figure professionali sopracitate) per arrivare ad elaborare una serie di procedure per gli operatori portuali per le fasi che prevedono la presenza di autotrasportatori e altri soggetti (procedure che evitino la presenza incontrollata di questi soggetti in aree a rischio), nonché istruzioni vincolanti sui comportamenti per gli autotrasportatori e gli altri soggetti per le varie fasi di carico/scarico e per l'efficientamento delle operazioni di ritiro/consegna della merce.

Articolo 5

Fattispecie rischiosa è l'interazione "uomo a piedi – mezzo" che si verifica spesso per la compresenza di lavoratori conducenti di mezzi e lavoratori che operano a terra.

In tali casi il rappresentante legale dell'impresa portuale che gestisce la fase di rischio deve procedere ad una accurata valutazione del rischio da interazione "uomo a piedi – mezzo" per giungere alla implementazione di procedure praticabili ed efficaci per mettere in sicurezza l'uomo a piedi.



Articolo 6

Altro scenario frequente da trattare e prendere in considerazione è quello dei passeggeri presso i piazzali/banchine di imbarco/sbarco di traghetti e navi passeggeri.

Il soggetto responsabile nel luogo di lavoro (in questo caso impresa che gestisce l'area o impresa portuale che opera l'imbarco/sbarco) è garante della salute e sicurezza non solo dei lavoratori ma anche dei terzi che legittimamente accedono nei luoghi di lavoro (passeggeri e altri soggetti), rispetto ad eventi di danno che si determinassero per carenze di misure di prevenzione del lavoro.

Le misure di prevenzione sono quindi onere dell'impresa portuale che gestisce il ciclo o che ha la disponibilità dei luoghi, la quale deve valutare i rischi anche verso i soggetti estranei che legittimamente accedono alle aree operative ed ad adottare le misure necessarie, in primo luogo tecniche oltre che organizzative, per escludere (con barriere fisiche/camminamenti protetti/separazioni di percorsi) ogni possibilità di interferenza delle persone con mezzi in movimento.

Articolo 7

Ad eccezione dei casi rientranti nelle fattispecie regolate dall'art. 26 del D. Lgs. n° 81/2008, i documenti di valutazione dei rischi di cui al presente regolamento sono redatti in ottemperanza del combinato disposto dell'art. 4 del D. Lgs. n° 272/1999 e dell'art. 17 del D. Lgs. n° 81/2008 che obbliga ciascun datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi ed alla elaborazione del documento di cui all'art. 28 del medesimo D. Lgs. n° 81/2008.

Tali documenti costituiscono integrazione al DVR dell'impresa e, secondo quanto previsto dal citato art. 4 del D. Lgs. n° 272/1999, devono essere trasmessi in copia all'Autorità Portuale ed all'Azienda Sanitaria Provinciale.

Articolo 8

E' fatto obbligo, alle imprese autorizzate all'esercizio di operazioni portuali, di delimitare con barriere fisiche atte ad impedire l'accidentale accesso di persone estranee alle operazioni, le aree interessate dalla movimentazione del carico. Dette aree dovranno essere, inoltre, segnalate mediante l'utilizzo di apposita cartellonistica recante l'indicazione del divieto di accesso per il personale non autorizzato.

